



**Nuova normativa sui gas
fluorurati DPR 146/2018:
Comunicazione Interventi**



Programma Seminario:

- **Cenni normativi**
- **Registro Telematico Nazionale**
- **Richiesta Abilitazione**
- **Banca dati**
- **Comunicazione Interventi**
- **Operatori**
- **Sanzioni**

16/11/2018: pubblicato il DPR 146/2018 che abroga il DPR 43/2013 e attua il **Regolamento UE 517/2014 (e il 2015/2066, 2067)**

Pubblicato in GU il 09/01/2019

Entrato in vigore il 24/01/2019

Regolamento **UE 517/2014** del 16/04/2014 (GU 20/05/2014):

- Abroga il Regolamento UE **842/2006**
- Aggiunge l'attività di smantellamento a quelle già previste (cat. I: installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento)
- Limita l'immissione in commercio di Fgas solo a imprese certificate (art.11 c. 4)

DPR 146/2018: Tempistiche



Campo di applicazione del Reg. UE 517/2014

- a) Apparecchiature fisse di refrigerazione
- b) Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria
- c) Pompe di calore fisse
- d) Apparecchiature fisse di protezione antincendio
- e) Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- f) Commutatori elettrici
- g) Cicli Rankine a fluido organico

Ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica



FISSO - solitamente non in transito durante il funzionamento e comprende i sistemi movibili di climatizzazione

MOBILE - solitamente in transito durante il funzionamento



Apparecchiature di Refrigerazione

sono progettate per raffreddare prodotti o spazi di immagazzinamento al di sotto della temperatura ambiente. Comprendono frigoriferi e congelatori per uso domestico, banchi per gelaterie, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali. Le applicazioni per le apparecchiature di refrigerazione sono molteplici: dall'uso domestico alla vendita al dettaglio, all'uso industriale. Le dimensioni nell'ambito di queste diverse applicazioni variano dai frigoriferi domestici con un solo comparto ad ampi magazzini frigoriferi, dalla refrigerazione domestica sino alla refrigerazione industriale.



Apparecchiature di Condizionamento

La principale funzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria è raffreddare e/o controllare la temperatura in camere o edifici mantenendola a un determinato livello. Le dimensioni delle apparecchiature variano da piccole unità (per esempio, unità mobili da collegare alla presa di corrente) sino a grandi apparecchiature fisse, installate per raffreddare interi edifici come uffici o ospedali. Le apparecchiature di condizionamento d'aria sono usate nei settori residenziale, commerciale, pubblico e industriale.



Pompe di Calore

Sono macchine che utilizzano un circuito di refrigerazione per estrarre energia da un ambiente o da una fonte di calore di scarto e fornire calore utile. Inoltre, sono disponibili sistemi reversibili che hanno una funzione di raffreddamento oltre che di riscaldamento. Le pompe di calore fisse sono usate sia nelle abitazioni sia nei settori commerciali e industriali per riscaldamento e raffreddamento, per la produzione di acqua alla temperatura richiesta utilizzata nei processi industriali, per il recupero di calore e altre applicazioni. Le pompe di calore sono tipicamente sistemi ermeticamente sigillati.

Campo di applicazione del Reg. UE 517/2014

Le persone e le imprese che installano, anche senza intervenire sui circuiti frigoriferi, di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore il cui funzionamento dipende da gas fluorurati ad effetto serra, formate da due o più pezzi, hanno l'obbligo di certificarsi ed iscriversi al Registro delle Persone ed Imprese certificate



INSTALLAZIONE

L'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere F-GAS, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato.

Tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio.



Ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 l'installazione è definita come l'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio.

L'attenzione è quindi sull'installazione di apparecchiature, pertanto **la sola posa in opera di tubature vuote destinate ad essere collegate ad un'apparecchiatura** (senza che questa venga quindi montata nel momento della predisposizione delle tubazioni) **non richiede la certificazione Fgas e quindi non necessitano della comunicazione alla Banca Dati.**

Pertanto, nel caso l'impresa svolga unicamente la predisposizione dell'impianto di condizionamento (ovvero la stesura delle tubazioni, senza l'installazione della macchina esterna ed interna), senza il caricamento del gas, non è necessaria la comunicazione dell'intervento di installazione alla Banca Dati FGAS.



MANUTENZIONE o ASSISTENZA

Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere FGAS tranne

- Recupero dei gas
- Controlli per individuare le perdite

In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema FGAS, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassembleare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite



CONTROLLO DELLE PERDITE

Controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su **apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore,** apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra **in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO² equivalente** svolto con metodi di misurazione diretta o indiretta ai sensi del Regolamento CE 1516/2007.



RIPARAZIONE

Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas

N.B.

Se cambio la scheda elettronica di un condizionatore **NON** è Riparazione F-GAS
Se cambio un pezzo del circuito idraulico di un chiller **NON** è Riparazione F-GAS



SMANTELLAMENTO

L'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.

È diverso dallo **smaltimento** dell'apparecchiatura non funzionante, che avviene nel rispetto della normativa sui rifiuti



Definizione di Operatore

il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature.

A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1)** libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2)** controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3)** il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.



SISTEMA ERMETICAMENTE SIGILLATO

Quando è dichiarato dal Costruttore

Apparecchiature in cui tutte le parti contenenti Fgas a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiori a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita

NOVITA' Documenti Sorveglianza e tempistiche

60 gg prima della scadenza dell'annualità, viene richiesta la documentazione:

- Fatturato anno precedente
- Documento emesso dalla Banca Dati che dimostra di aver svolto attività (mantenuta comunque per l'anno in corso)
- Conferma della persona Certificata in regola con i mantenimenti annuali
- Disponibilità della strumentazione e relative tarature obbligatorie
- Dichiarazione di assenza reclami e/o ricorsi da parte di Clienti
- Conferma o aggiornamento dei dati di recapito (indirizzo, tel., mail, ecc.)

Da ricevere **30 gg prima** della scadenza.

Nulla ricevendo, **dopo dieci giorni** dalla scadenza, **decorre la sospensione mentre dopo 6 mesi** dalla scadenza decorre la **revoca** d'ufficio



REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE



Accessibile all'indirizzo
www.fgas.it

Home

Home

Scrivanie Telematiche

[Persone ed Imprese](#)

[Organismi](#)

Registro

[Consultazione](#)

CCIAA e Versamenti

Informazioni utili



Help

[Verifica Compatibilità](#)

[Informazioni Versione](#)

Area Riservata Enti


[Accesso](#)

 **Accedi alla Banca
Dati FGAS**

Guida video



Iscrizione delle imprese
al registro FGAS



Iscrizione Imprese



Iscrizione delle persone
al registro FGAS



Iscrizione Persone

Gas Fluorurati - Registro Nazionale

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R. n.43 del 27/01/2012

Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l'obiettivo di:

- disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature

L'articolo 15 del D.P.R. conferma l'obbligo di iscrizione al **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate** (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- b. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
- c. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- d. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
- e. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
- f. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

- a. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
- b. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e dell'impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

Scrivanie per l'iscrizione telematica
Per persone ed imprese



Banca Dati

Regolamento UE 517/2014

Secondo l'Articolo 6 del Regolamento UE 517/2014 prevede che gli operatori istituiscono e tengono, per le apparecchiature indicate, registri in cui sono specificate una serie di informazioni:

I dati possono essere conservati:
in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri oppure dagli operatori o dalle imprese per loro conto

Tenuta dei Registri Regolamento UE 517/2014 art. 6

L'Operatore oppure le imprese che svolgono le attività per conto degli Operatori sono tenute a conservare i registri per **5 anni**

Publicata all'indirizzo:

<https://bancadati.fgas.it>



Home

Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

La **Commissione Europea** per raggiungere l'obiettivo di **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra** e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima, ritiene che sia fondamentale **applicare pienamente le misure di contenimento vigenti**. Si ritiene inoltre utile **monitorare** efficacemente, con dati coerenti e di elevata qualità, le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per **verificare i progressi compiuti** nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per **valutare l'impatto del regolamenti**.

A chi è utile la Banca Dati gas fluorurati?

- Ai **venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature** non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
- A **imprese e persone** in possesso di certificato per **comunicare** i dati relativi agli interventi di **installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento**, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
- Agli **operatori** per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle **proprie apparecchiature**.

Quali sono le funzionalità della Banca Dati gas fluorurati?



Venditori

Area riservata per l'**iscrizione delle imprese** che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati



Comunicazione vendite

Area riservata per la **comunicazione delle vendite** da parte di imprese che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati



Comunicazione interventi

Area riservata alla **comunicazione degli interventi** di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle



Operatori

Area riservata ai **proprietari** o altre persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funzionamento tecnico del prodotto e delle apparecchiature, per **consultare o scaricare l'attestato** contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature

Banca Dati



Venditori

Area riservata per l'**iscrizione delle imprese** che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati



Comunicazione vendite

Area riservata per la **comunicazione delle vendite**, da parte di imprese che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati



Comunicazione
interventi

Area riservata alla **comunicazione degli interventi** di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici



Operatori

Area riservata ai **proprietari** o altre persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature per **consultare o scaricare l'attestato** contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature

Ricerca imprese e persone certificate

All'interno di questa sezione, fornendo alcune informazioni è possibile verificare se l'**impresa** o la **persona** sono in possesso di un **certificato o di un attestato valido** per l'acquisto di gas fluorurati ad effetto serra.

ACCEDI 

Ricerca imprese e persone certificate

Compilando i campi nella form sottostante con le informazioni possedute e avviando la ricerca, è possibile verificare se l'impresa o la persona sono in possesso di un certificato o di un attestato valido per l'acquisto di gas fluorurati

Codice fiscale*

Certificato

Non sono un robot



reCAPTCHA
Privacy - Termini

RICERCA

**Il D.P.R. 146/2018 istituisce la
Banca dati delle apparecchiature**

operativa dal 25 settembre 2019.

Chi ha l'obbligo:

- ❑ **Imprese certificate** (e quindi già iscritte al registro) che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento e antincendio contenenti gas fluorurati.
- ❑ Nel caso di **imprese non soggette all'obbligo di certificazione** (p.es. operatori che si avvalgono di personale interno per le attività di installazione, manutenzione o riparazione) **la persona fisica certificata** (e quindi già iscritta al registro).

L'**obbligo** di comunicazione **non è più in capo agli operatori** ma alle imprese certificate che svolgono l'attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, ciascuno per la sua competenza.

Questo vale anche nel caso di **subappalto**: **la comunicazione dev'essere effettuata da chi svolge l'attività**

Su quali apparecchiature

Le apparecchiature sono definite dall'articolo 4 comma 2 del Regolamento UE 517/2014:

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria
- c) pompe di calore fisse
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- f) commutatori elettrici

Quando e come compilare

La comunicazione va **effettuata** alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, **entro 30 giorni**:

- A. Dall'installazione delle apparecchiature
- B. Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate
- C. Dallo smantellamento delle apparecchiature

Come Accedere

I soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi dovranno richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo una *richiesta abilitazioni*, via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del Legale Rappresentante dell'impresa o di un suo delegato.

Come Accedere

Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l'accesso.

Queste persone possono essere interne all'impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa.

Home

Home

Scrivanie Telematiche

Persone ed Imprese

Organismi

Registro

Consultazione

CCIAA e Versamenti

Informazioni utili

Help

Verifica Compatibilità

Informazioni Versione

Area Riservata Enti

Accesso

Accedi alla Banca
Dati FGas


Guida video



Iscrizione delle imprese
al registro FGAS



Iscrizione Imprese



Iscrizione delle persone
al registro FGAS



Iscrizione Persone

Gas Fluorurati - Registro Nazionale

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R. n.43 del 27/01/2012

Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l'obiettivo di:

- disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature

L'articolo 15 del D.P.R. conferma l'obbligo di iscrizione al **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate** (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- b. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
- c. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- d. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
- e. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
- f. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

- a. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
- b. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e dell'impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

Scrivanie per l'iscrizione telematica
Per persone ed imprese

Scrivania Telematica Persone ed Imprese

Chi accede

- **Persone fisiche** soggette all'obbligo di **certificazione** e iscrizione al Registro telematico nazionale (*art. 7 del D.P.R. n. 146/2018*).
- **Imprese** soggette all'obbligo di **certificazione** e iscrizione al Registro telematico nazionale (*art. 8 del D.P.R. n. 146/2018*).
- **Persone fisiche** soggette all'obbligo di **attestazione** e iscrizione al Registro telematico nazionale (*art. 9 del D.P.R. n. 146/2018*).
- **Persone fisiche e imprese** soggette all'iscrizione al Registro telematico nazionale **esenti** dall'obbligo di certificazione e attestazione (*art. 10 del D.P.R. n. 146/2018*).
- **Persone fisiche e imprese** che intendo richiedere la **deroga** o l'esenzione dall'obbligo di certificazione e attestazione (*artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 146/2018*).
- **Persone fisiche e imprese** che intendo richiedere il riconoscimento dei **certificati** rilasciati in un **altro Stato membro** (*art. 13 del D.P.R. n. 146/2018*).

L'accesso può essere effettuato dal legale rappresentante dell'impresa, dalla persona fisica o da un soggetto delegato.

Per fare cosa

Presentare via telematica le pratiche con le quali richiedere:

- Iscrizione al Registro.
- Variazione della posizione (p.es. modifica dell'attività).
- Aggiornamento della posizione anagrafica.
- Riconoscimento certificato estero.
- Deroga dall'obbligo di certificazione, in presenza dei requisiti di legge, una deroga dall'obbligo di certificazione.
- Esenzione dall'obbligo di certificazione, in presenza dei requisiti di legge.
- Cancellazione della posizione dal Registro.
- Copia dell'attestato di iscrizione.

Area riservata

Accedi all'area riservata

Attestati

In quest'area la persona o l'impresa iscritte al Registro possono scaricare il proprio attestato di iscrizione inserendo il **numero di iscrizione** al Registro e il **codice fiscale**.

Entra

Accedi all'area riservata
per la compilazione delle pratiche

Richiesta Abilitazione



ACCEDI

BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI - SCRIVANIA TELEMATICA VENDITORI

 SMART CARD

 SPID

La **Smart Card** o **Carta Nazionale dei Servizi** o **CNS** è una carta elettronica od una chiavetta USB che contiene un *certificato digitale* di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. [\[altre informazioni...\]](#)

ACCEDI CON SMART CARD

Oppure effettua la verifica del dispositivo cliccando **Verifica**

VERIFICA

Richiesta Abilitazione



Scrivania Telematica Gas Fluorurati Scrivania Telematica Persone ed Imprese

ver. 2.0.5398
VECOWEB6



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Scrivania Telematica

Scrivania Telematica Persone ed Imprese

Premi qui per espandere la guida in linea

Scrivania Telematica Persone ed Imprese

Titolare della firma digitale

Codice Fiscale RBBMSM70E10C933C

Cognome RABBACHIN

Nome

MASSIMILIANO

Email m.rabbachin@afor.mi.it

Modifica dati



Iscrizione persona



Riconoscimento
certificato estero
persona



Comunicazione
persona con deroga



Comunicazione
persona in esenzione



Richiesta attestato di
iscrizione persona



Iscrizione impresa



Riconoscimento
certificato estero
impresa



Richiesta attestato di
iscrizione impresa



Richiesta abilitazioni
per comunicazione
interventi



Variazione e
cancellazione



Archivio pratiche
trasmesse



Attestati e Visure

Richiesta Abilitazione



Registro Nazionale Gas Fluorurati Scrivania Telematica Persone ed Imprese

ver. 2.0.5398
VECOWEB6



Comunica Interventi » Richiesta abilitazioni

Utente corrente RBBMSM70E10C933C



Help
Esci

Sezione Anagrafica

Tipo pratica Richiesta abilitazioni per comunicazione interventi

Identificazione

Per richiedere, modificare o eliminare le abilitazioni per la **comunicazione degli interventi** scegliere il **profilo dell'Impresa** ed indicare i **dati identificativi dell'impresa**. Successivamente cliccare **Avanti**.

- Nel caso di impresa, il sistema provvederà a recuperare i dati anagrafici dal Registro delle imprese.
- Nel caso di pubblica amministrazione il sistema provvederà a recuperare i dati anagrafici dall'indice PA.
- Nel caso di impresa con sede legale fuori dal territorio nazionale barrare la casella e indicare il VAT.

Profilo dell'impresa

Scegliere **Impresa soggetta ad obbligo di certificazione**: nel caso di imprese iscritte al registro e in possesso di certificato per l'attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo perdite e recupero di gas da apparecchiature di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, antincendio (regolamenti 2067 e 304);

Scegliere **Impresa iscritta ma non soggetta ad obbligo di certificazione**: nel caso di impresa iscritta che svolge attività per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione su commutatori (regolamento 2066) o celle frigorifere di camion e rimorchi (2067/celle), avvalendosi di personale certificato;

Scegliere **Operatore (impresa/ente) delle apparecchiature che si avvale di proprio personale certificato**: nel caso di imprese o enti che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività ma non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.

Codice Fiscale

Sede legale estera

Avanti >>

Torna alla Scrivania

Richiesta Abilitazione



Sezione Anagrafica

Tipo pratica	Richiesta abilitazioni per comunicazione interventi				
Anagrafica					
Profilo dell'impresa	Impresa soggetta ad obbligo di certificazione				
Codice Fiscale	02313821007				
Ragione Sociale	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO			Partita IVA	02313821007
Sede legale					
Provincia	ROMA	Comune	ROMA	CAP	00100
Indirizzo	VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI			N.Civico	13
Posta elettronica certificata (PEC)	PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT				
Camera di commercio competente	ROMA				
Persona con poteri di firma					
Scegli da registro imprese					
Codice Fiscale	TO	Cognome		Nome	L
Persona Referente per l'attività					
Cognome		Nome		E-Mail	
Telefono		Cellulare		FAX	
Torna alla Scrivania			Salva		

Richiesta Abilitazione



25 ▼ righe per pagina **+ Aggiungi personale** Ricerca veloce

Cognome Nome ^	Codice Fiscale ^	Email ^	Autorizzazioni ^
Nessun dato			

Nessun dato << < > >>

Richiesta Abilitazione



Gestisci Personale ✕

Dati Persona

Codice Fiscale

Email

Cognome

Nome

Autorizzazioni

Tutto



Consultazione



Inserimento



Comunicazione



Storno



Salva

Chiudi

Richiesta Abilitazione



25 righe per pagina [+ Aggiungi personale](#) Ricerca veloce

Cognome Nome	Codice Fiscale	Email	Autorizzazioni	
			Consultazione, Inserimento, Comunicazione, Storno	Gestisci Elimina
			Consultazione, Inserimento, Comunicazione, Storno	Gestisci Elimina

Da 1 a 2 di 2 << < 1 > >>

Richiesta Abilitazione



La richiesta di procura compare solo nel caso il titolare della CNS non sia il titolare dell'azienda

Sezione Allegati

Tipo pratica	Richiesta abilitazioni per comunicazione interventi	Codice Fiscale/VAT	02313821007
Ragione Sociale	[REDACTED]	Identificativo pratica	RM15-0000673

Procura, da allegare nel caso il certificato di firma digitale non sia intestato alla persona con poteri di firma

Per presentare la procura, si deve scaricare il PDF precompilato, stamparlo, **compilarlo** e firmarlo in calce (**no firma digitale**) e poi farne una scansione da trasmettere al Registro.

1 - Scarico della procura precompilata

Scarico del PDF precompilato

2 - Selezione della procura firmata in calce

[Scegliere un file]

3 - Caricamento

Caricamento

Il tempo di caricamento del file dipende dalla sua dimensione e dalla velocità della connessione ad internet. La dimensione del file da caricare non deve superare 4 MB e i formati ammessi per il caricamento sono PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG.

Documento di identità del delegante, da allegare nel caso sia stata caricata la procura

Nel caso sia stata caricata la procura è necessario allegare copia del documento di identità della persona che si iscrive.

1 - Selezione

[Scegliere un file]

2 - Caricamento

Caricamento

Il tempo di caricamento del file dipende dalla sua dimensione e dalla velocità della connessione ad internet. La dimensione del file da caricare non deve superare 4 MB e i formati ammessi per il caricamento sono PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG.

Richiesta Abilitazione



Stampa

Informazioni relative alla trasmissione

Tipo pratica	Richiesta abilitazioni per comunicazione interventi
Codice Fiscale/VAT	02313821007
Ragione Sociale	[REDACTED]
Cciaa di competenza	Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma
Identificativo pratica	RM15-0000673
Soggetto compilante	[REDACTED]

 [Bozza PDF della pratica](#)

Attenzione! Per completare la trasmissione della pratica è necessario cliccare **Avanti**, firmare digitalmente il PDF scaricato, e successivamente nella pagina di invio cliccare il pulsante **INVIA PRATICA**.

[Torna alla Scrivania](#) << [Indietro](#)

[Avanti](#) >>

Richiesta Abilitazione



Per modificare la pratica è necessario premere il tasto **Modifica Pratica**

L'apposizione della firma digitale può avvenire secondo due distinte modalità:

1. **In linea** (solo sui sistemi operativi **Microsoft® Windows** con il programma di firma **Ecocerved SmartCardManager**)
2. **Fuori linea** (modalità disponibile a tutti: *download del file da firmare, firma, caricamento del file firmato*)

La firma digitale non deve necessariamente essere quella del dichiarante ma può essere quella di un soggetto al quale il dichiarante ha delegato la compilazione e la trasmissione della pratica.

Firma in linea

1. Cliccare il pulsante **Firma in linea** e seguire le istruzioni a video **Firma in linea**

Nota: Cliccare [qui](#) per verificare se il programma di firma **Ecocerved SmartCardManager** è configurato correttamente

Firma non in linea

1. Scaricare la pratica aggiornata e salvarla nel proprio computer (il file scaricato non deve essere alterato in nessun modo)

Attenzione! Alcuni programmi per la lettura dei file PDF possono alterare il file anche solo aprendolo. Per questo motivo **non aprire e non salvare il file con nessun programma al di fuori del proprio programma di firma**

 **Scarico del PDF della pratica**

2. Firmare il documento scaricato con il proprio programma di firma (per informazioni sulla firma digitale potete consultare www.card.infocamere.it, se usate il software *Dike* potete consultare www.firma.infocert.it)
3. Selezionare il documento firmato e poi premere **Caricamento e Verifica**.

Il documento da selezionare e caricare avrà il medesimo nome della pratica (p.es. *RM01-0000001.pdf*) seguito dall'estensione **p7m**. L'estensione **p7m** conferma che il documento è stato firmato. È possibile usare anche la funzione *Firma pdf*, in questo caso il file firmato manterrà l'estensione **pdf**.

[Scegliere un file]



Caricamento e Verifica

Il tempo di caricamento del file dipende dalla sua dimensione e dalla velocità della connessione ad internet. La dimensione del file da caricare non deve superare 4 MB.

Richiesta Abilitazione



Una volta trasmessa la richiesta, l'applicazione propone una pagina di riepilogo:
Dettaglio Pratica

Informazioni relative alla trasmissione

CCIAA di competenza	Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma
Identificativo pratica	RM15-0000673
Soggetto compilante	[REDACTED]
Codice Fiscale/VAT	02313821007
Ragione Sociale	[REDACTED]
Stato	Trasmessa. In attesa di accoglimento Camera di Commercio
Data Creazione	29/08/2019 ⓘ
Data Trasmissione	29/08/2019
Pratica PDF	 RM15-0000673.pdf
Ricevuta pratica	 Ricevuta.pdf

Informazioni relative alla firma digitale

Pratica firmata	 RM15-0000673.pdf.p7m
Codice Fiscale	[REDACTED]
Nome Cognome	[REDACTED]
Certification authority	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Costi Abilitazione Banca Dati

Le imprese Certificate si abilitano **GRATUITAMENTE**

Diritti annui Banca Dati

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria pari a 21 € per le imprese certificate e 13 € per le persone (nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione).

Il versamento avviene via telematica con carta di credito o PagoPA, attraverso una funzione disponibile sulla Banca Dati.



Comunicazione interventi

Area riservata alla **comunicazione degli interventi** di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici

Cos'è il codice univoco dell'apparecchiatura?

Il codice univoco dell'apparecchiatura **identifica univocamente l'apparecchiatura** sulla base di una serie di informazioni quali, a titolo esemplificativo: tipo di apparecchiatura, numero di matricola, numero circuiti, collocazione, destinazione edifici, marca; Il codice univoco dell'apparecchiatura **è generato al primo intervento comunicato alla Banca Dati**: è importante ricordare che sino a quando la comunicazione non viene effettuata, non vi è l'attribuzione del numero univoco.

Una volta attribuito viene salvato nel Catalogo ed associato all'apparecchiatura: **potrà essere quindi utilizzato per richiamarla**. Il codice è associato all'apparecchiatura;

Cos'è il codice univoco dell'apparecchiatura?

Se per un'apparecchiatura vengono inseriti più circuiti, allora ogni circuito sarà contraddistinto dal codice identificativo dell'apparecchiatura più un numero progressivo univoco per il singolo circuito.

Il codice apparecchiatura ed il codice intervento **devono essere trasmessi all'operatore** dall'impresa **dopo la comunicazione** **dell'intervento** alla banca dati.

RAPPORTO INTERVENTO

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:

Codice Fiscale: LPN
Denominazione: EUF
Certificato: FGC
certificato valido alla data dell'intervento

Operatore	Codice Fiscale	Denominazione
R		Ri

APPARECCHIATURA FISSA DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

Codice Apparecchiatura: 21*043782*000

Matricola: 19031503 **Num. Circuiti:** 1
Marca: PARKAIR **Modello:** ACW9H
Codice Catasto: --
Ubicazione/Indirizzo: VIALE
Destinazione d'uso: E.1 - Edifici adibiti a residenza e assimilabili
Ermeticamente Sig.: No **E' presente un sistema di controllo perdite:** No



Carico massimo dell'apparecchiatura	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-410A	0,600	2.088	1,250

INSTALLAZIONE del 21/10/2019

Codice Intervento: 089531-9

Numero Fattura: 154 **Data Fattura:** 31/10/2019

Osservazioni:

Personale certificato che ha eseguito l'intervento:

Codice Fiscale	Denominazione	Num. Cert.
-----------------------	----------------------	-------------------

Lf	L	007
----	---	-----

certificato valido alla data dell'intervento

FGas Presente	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-410A	0,600	2.088	1,25

RIEPILOGO INTERVENTI - IS.0093948.191114

(Comunicati il 14/11/2019 ore 14.14)

Interventi comunicati da:

EUI

Esito Controllo

Nessuna segnalazione

Operatore

Codice Fiscale

Denominazione

R1

RAI

Apparecchiatura

Ubicazione

Tipo

VIALE I

Apparecchiatura fissa di condizionamento d'aria

Interventi

- Installazione in data 21/10/2019

con la comunicazione inviata l'impresa ha assolto anche l'obbligo di comunicare la vendita dell'apparecchiatura, previsto dall'articolo 16 c.3 del D.P.R. 146/2018

Comunicazione inviata

Riferimento comunicazione: IS.0354494.20

 **SCARICA IL RIEPILOGO COMUNICAZIONE**

Operatore

Rapporto

Invia notifica rapporto

CROCE ANDREA

 **SCARICA IL RAPPORTO**

Email destinatari

Email cc

INVIA

TORNA ALLA SCRIVANIA

Banca Dati Vendite



Il venditore che fornisce apparecchiature a soggetti **non in possesso di certificato** (p.es. Idraulici, Imprese edili) e che non sono utilizzatori finali, non dovrà comunicare la vendita. **La vendita dovrà essere comunicata dall'acquirente**, che dovrà essere **in possesso dei requisiti per svolgere un'attività commerciale** e dovrà comunicare l'utilizzatore finale



Operatori

Area riservata ai **proprietari** o altre persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature per **consultare o scaricare l'attestato** contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature

Obblighi degli operatori

Ai sensi del D.P.R. n. 146/2018, l'impresa o ente che si configura come "**Operatore**" delle apparecchiature contenenti F-gas **non è tenuta ad iscriversi al Registro né certificarsi.**

La medesima impresa o ente hanno l'obbligo di rivolgersi a persone o imprese certificate per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recupero degli Fgas in esse contenute. **Non cambiano quindi gli obblighi in capo agli operatori.**

Qualora svolga tali attività **con personale interno**, il personale dovrà essere **iscritto al registro ed in possesso di certificato**

Gli operatori (*ovvero il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature*) **verificano le informazioni** inserite dai manutentori e relative alle proprie apparecchiature **attraverso l'accesso** alla pagina riservata della **Banca Dati** e possono scaricare, per via telematica e dietro pagamento di un diritto di segreteria, un attestato contenente le informazioni relative ad ogni intervento.

OPERATORI



Dopo avere accettato le condizioni relative alla privacy, l'utente (persona fisica) dovrà indicare i propri dati anagrafici (codice fiscale, cognome e nome), l'indirizzo (che potrà coincidere con quello dove è collocata l'apparecchiatura o con la sede dell'operatore).

Le credenziali saranno costituite dal codice fiscale (user) e da una password che verrà inserita dall'utente.

A conclusione dell'inserimento l'utente riceverà una notifica.

I dati relativi ad un'apparecchiatura / intervento potranno essere visualizzati da più utenti registrati che dovranno però sempre disporre delle informazioni contenute nel rapporto di intervento.

INDICE DELLA PAGINA

[A chi è utile](#)

[Come accedere](#)

A chi è utile

Agli operatori per verificare le informazioni relative agli interventi svolti da imprese e persone certificate sulle proprie apparecchiature e comunicate alla Banca Dati.

L'operatore potrà anche scaricare un attestato contenente le informazioni.

Come accedere



- Registrati per accedere con credenziali rilasciate dal registro →
- Accedi con SPID →
- Accedi con Smart Card →

Nuovo utente

Cittadinanza*

Italiana



Codice Fiscale*

Indicare il codice fiscale della persona che utilizzerà le credenziali



Il codice fiscale corrisponderà al nome utente da utilizzare durante la fase di autenticazione.

Cognome*

Nome*

Email*

Password*



Conferma password*



La password deve essere composta da almeno 8 caratteri e deve contenere almeno un carattere non alfa numerico.

Nazione

ITALIA



Provincia

Seleziona



Comune

Seleziona



Indirizzo

Civico

CAP



Non sono un robot



Registro dell'apparecchiatura

COME ASSOCIARE UN INTERVENTO

- Cliccare su 'Associa Operatore/Intervento'
- Inserire:
 1. Codice fiscale dell'operatore: inserire il codice fiscale dell'operatore dell'apparecchiatura, ovvero del proprietario o della persona fisica o giuridica che esercita un controllo effettivo su di essa, così come inserito nel rapporto di intervento
 2. Codice univoco dell'apparecchiatura: il codice viene generato dalla Banca Dati a seguito del primo intervento sull'apparecchiatura. Il codice deve essere comunicato dal soggetto che ha effettuato l'intervento
 3. Codice intervento: il codice viene generato dalla Banca Dati a seguito di ogni intervento svolto sull'apparecchiatura. Il codice deve essere comunicato dal soggetto che ha effettuato l'intervento.
- Cliccare il pulsante 'Associa!'.

 [Associa Operatore/Intervento](#)



OPERATORI



Associa Operatore/Intervento

Codice fiscale dell'operatore dell'apparecchiatura

 Codice fiscale

Codice univoco dell'apparecchiatura

 Codice apparecchiatura

Codice intervento

 Codice intervento

+ Associa

Chiudi

17.3 Registro dell'apparecchiatura

Una volta associati gli interventi l'utente può consultare il registro delle apparecchiature associate all'operatore.

Per ogni **operatore** vengono visualizzati i siti (a livello di Comune) nei quali è presente un'apparecchiatura.

^  ECOCAMERE - 01020304059 (1 apparecchiatura)



∨ BOLOGNA (BOLOGNA) (1 apparecchiatura)

OPERATORI



Cliccando sul Comune è possibile visualizzare l'elenco delle apparecchiature presenti nel sito:

Registro Apparecchiature

❄ Apparecchiatura fissa di refrigerazione



Luogo: MAZZINI 15 BOLOGNA (BO)

Marca: -----

N° Matricola: 123TY9H1

Modello: -----

[> Visualizza interventi \(presenti 2 interventi\)](#)

OPERATORI



Cliccando sul tasto **Visualizza interventi** l'operatore visualizza gli **interventi relativi all'apparecchiatura:**

04/09/2019

000041-00049

▶ Installazione



OPERATORI



Cliccando sulla lente si visualizzano le **informazioni di dettaglio relative ad ogni intervento** così come inserite dal soggetto che ha effettuato la comunicazione alla banca dati.

► Installazione ×

Codice Intervento: 000041-00049

Dati Identificativi

Data Intervento
04/09/2019

Certificato Impresa
FGAS-A4168

Dati di acquisto

Rif. fiscale
--

Data fiscale
--

OPERATORI



Data Intervento	Cod. Intervento	Tipo Intervento	Manutentore	
 11/09/2019	--	--	--	
04/09/2019	000041-00049	 Installazione	GS.EG. IMPIANTI ..	

OPERATORI



In tutta la Sezione i tasti



Servono per

- associare un nuovo intervento in capo allo stesso operatore o alla stessa apparecchiatura oppure
- eliminare l'associazione (laddove erroneamente attribuita).

Stampa attestato

L'utente potrà, cliccando sull'icona, stampare un attestato contenente gli interventi svolti sulla specifica apparecchiatura, in un arco di tempo che potrà definire di volta in volta.

La stampa dell'attestato comporta il versamento, con carta di credito o pago PA, di un diritto di segreteria pari a 5 € per attestato.

Sostituisce

La comunicazione delle attività di manutenzione sostituisce, a decorrere dal 25 settembre, l'**obbligo** fissato dall'art. 6 c.1 del Regolamento 517/2014 che stabilisce che gli operatori istituiscono e tengono **registri per ciascuna apparecchiatura**

Adempimenti abrogati

L'articolo 16 del D.P.R. 43/2012 prevedeva l'obbligo di comunicazione annuale.

ABROGATA LA COMUNICAZIONE AL PORTALE ISPRA con l'entrata in vigore del DPR 146 a gennaio 2019

DPR 43/2012 - ARTICOLO ABROGATO

1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.



SANZIONI

NORMATIVA

Publicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio la nuova disciplina sanzionatoria D. Lgs. N.163 del 5 dicembre 2019 per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.

In vigore dal 17 gennaio 2020.

Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il precedente D. Lgs. n.26 del 2013.

Qui di seguito i principali punti:

- Le imprese certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 D.P.R. n. 146 del 2018 le informazioni delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento degli impianti contenenti Fgas, entro trenta giorni dalla data dell'intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 6 comma 1).

SANZIONI



- Le imprese che **forniscono gas fluorurati** a effetto serra **a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato**, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9 comma 3).
- Le **persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati** a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, **senza essere in possesso del pertinente certificato**, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9 comma 4).

SANZIONI



- Le imprese che **forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate** contenenti gas fluorurati a effetto serra **agli utilizzatori finali**, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, **senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente**, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 9 comma 5).
- Le imprese che **forniscono gas fluorurati** a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, **che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni**, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9 comma 6).
- Le imprese che **forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate** contenenti gas fluorurati a effetto serra **agli utilizzatori finali**, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, **che non inseriscono nella Banca Dati** le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro (art. 9 comma 7).

SANZIONI



- **L'Operatore** che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, **in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati** a effetto serra, **non effettua la relativa riparazione**, senza indebito ritardo e comunque **non oltre 5 giorni dall'accertamento** della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro (art. 3 comma 2).
- **L'operatore** che, **entro un mese** dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, **non effettua**, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, **la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 3 comma 3).

SANZIONI



- **L'operatore** che **si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato nell'attività di recupero di gas fluorurati** dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 7 comma 1).
- **L'impresa** che **prima dello smaltimento** del contenitore di gas fluorurati **non provvede affinché i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati**, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 7 comma 2).
- Sono fatte salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature come disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 7 comma 4).

SANZIONI



- **Le persone fisiche** che **svolgono le attività** di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, **senza essere in possesso del pertinente certificato** sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 1).
- **Le imprese che svolgono le attività** di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento, **senza essere in possesso del pertinente certificato** sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 2).
- **L'impresa che affida le attività** di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento **ad un'impresa che non è in possesso del pertinente certificato** è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro (art. 8 comma 3).

SANZIONI



- **I soggetti obbligati, che non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale** di cui all'articolo 15 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro (art. 8 comma 8).
- **L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite** secondo le scadenze e le modalità previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro (art. 4 comma 1).

- **L'attività di vigilanza e di accertamento**, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale **del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente (art. 16 comma 1).



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**AFOR S.a.s.
Via Valtorta 35
20127 Milano**

Mail: info@afor.mi.it

T. 02 39 430 413 | 02 89 059 341